



Fondo Scuola Espero

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145

Documento informativo sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2017

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

RIFERIMENTI NORMATIVI: *Articolo 1, commi 188 - 193, LEGGE 232/2016 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA).*

I commi da 188 a 192 della legge 232/2016 introducono, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. **RITA**), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica).

La certificazione del possesso dei requisiti per l'accesso all'APE è effettuata dall'INPS.

Ai sensi del comma 167 possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
- Età anagrafica minima di 63 anni e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- Anzianità contributiva di 20 anni;
- Pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- Non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'INPS, che verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto. La prestazione consiste nell'**erogazione frazionata**, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

COME RICHIEDERE LA PRESTAZIONE

L'iscritto, a seguito di valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in RITA (integrale o parziale), potrà richiedere la prestazione utilizzando il modulo apposito, che sarà presente sul sito del Fondo nella sezione modulistica. La cadenza di erogazione della prestazione è annuale

Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita.

Al fine di gestire attivamente la posizione individuale maturata anche in fase di erogazione di RITA, la parte di montante di cui si chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione, salvo diversa decisione dell'iscritto da comunicare al fondo contestualmente alla richiesta di prestazione. In particolare il montante verrà trasferito nel comparto più prudente del fondo pensione e le rate da erogare varieranno in funzione dell'incremento o della diminuzione del montante in relazione all'andamento della gestione finanziaria.

L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica.

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

I costi addebitati per l'erogazione di ogni rata saranno stabiliti dal CdA del fondo.